

SESSIONE DEL 1878 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 7 MAGGIO 1878

quelle leggi nelle quali il pagamento volontario è ammesso anche per le trasgressioni o contravvenzioni punibili con pena pecuniaria eccedente le lire cinquanta.

Art. 4.

« Con regolamento da approvarsi per decreto reale sarà provveduto alla esecuzione della presente legge. »

PRESIDENTE. Altro progetto di legge presentato dai deputati D'Amore, Pacelli, Della Rocca, Zarrone, Cocozza, Grossi, Visocchi e Incagnoli.

QUARTIERI, segretario. (Legge)

SIGNORI! — Il comune di Presenzano è un piccolo paese situato nel cuore della provincia di Terra di Lavoro, sulla linea ferrata che conduce a Roma, a poca distanza da Caserta.

Esso fece sempre parte della provincia di Terra di Lavoro. Se non che nel 1861, fu, per caso strano, divelto dalla sua naturale appartenenza ed attribuito al circondario d'Isernia provincia di Campobasso.

Tale novità danneggiò grandemente gli abitanti, i quali furono costretti a percorrere centinaia di chilometri per recarsi in Isernia e quindi in Campobasso pel disbrigo delle loro faccende, mentre erano a poca distanza da Caserta e da Mignano, e mentre erano di antichissima data le loro relazioni con i cennati centri.

Si reclamò dal Consiglio comunale di Presenzano, i consiglieri provinciali di Molise e di Terra di Lavoro riconobbero unanimi la giustizia del reclamo, il Governo promise di provvedere ma non provvide.

Ciò posto i sottoscritti stimano debito di giustizia sottoporre all'esame della Camera il seguente schema di legge.

Art. 1.

Il comune di Presenzano cesserà di far parte della provincia di Molise ed invece è aggregato a quella di Terra di Lavoro, circondario di Caserta.

Art. 2.

Il medesimo comune, distaccandosi dal mandamento di Venafro, è incorporato a quello di Mignano.

PRESIDENTE. Altro progetto di legge dell'onorevole Bertani Agostino, al quale sonosi associati gli onorevoli Alvisi, Fabrizi Nicola, Cadenazzi, Marcora, Cavallotti, Elia, Abignente.

QUARTIERI, segretario. (Legge)

Onorevoli signori! — Un sentimento di giustizia e di riconoscenza verso cittadini benemeriti della patria, per tanti anni derelitti, fu quello che ispirò i promotori della legge 7 luglio 1876; e quel sentimento stesso si è manifestato concorde nella Commissione che studiò le proposte di legge, nella

Camera, nel Senato e nel Ministero che l'approvarono; ma la Commissione governativa incaricata di applicarla si è trovata nella penosa condizione di non poterne secondare tutto lo spirito a cagione di talune espressioni o deficienze del testo della legge medesima, che impedivano di conseguire l'intento.

L'imparziale esame dei titoli di coloro che crederemo aver diritto ai benefizi di quella legge, ha fatto palese, da una parte, talune condizioni individuali e taluni meriti degni di speciali considerazioni, e dall'altra, la necessità di chiarire, giusta lo spirito della legge, alcune condizioni restrittive non abbastanza particolareggiate nel testo della legge.

Con queste sommarie osservazioni i sottoscritti sentirono l'obbligo di presentare alla Camera la proposta di alcune modificazioni interpretative al testo della legge ed aggiunte, affinché essa risponda pienamente alla giustizia ed a quel sentimento di patriottica riparazione che tutti ci animò nel provvedere, finalmente, a benemeriti cittadini sì lungamente obbliti.

Ed affinché le modificazioni ed aggiunte che proponiamo alla legge 7 luglio 1876, siano da voi, o signori, particolarmente apprezzate, noi vi esporremo punto per punto, articolo per articolo, le ragioni che ci condussero a questa proposta, ed infine metteremo rimpetto gli uni agli altri gli articoli già sanzionati e gli emendamenti che si propongono.

Per l'articolo 1:

La categoria dei contemplati in questo articolo è troppo limitata da un lato, e dall'altro può dare luogo ad interpretazione troppo estesa. Troppo limitata, perchè considera per l'emigrato unica condizione l'inabilità alle armi, come giustificativa del non avere preso parte a successive imprese militari, mentre possono riconoscersi con tutta equità alcune cause *assolutamente insuperabili* che impedirono a taluni quella patriottica partecipazione. E l'interpretazione riuscirebbe ad una irragionevole estensione quando non contemplasse, come motivo di esclusione, giusta gli stessi decreti dittatoriali del 1860, la condizione di coloro che, pur trovandosi in luoghi dove si organizzavano forze per l'indipendenza, ed essendo abili al servizio militare, non vi presero parte, o non offersero servizio.

Per queste considerazioni noi sottoscritti proponiamo le seguenti modificazioni all'articolo 1.

Il suo primo paragrafo finisca colle parole: *detti Governi* e invece del *purchè* finale sostituisca il comma seguente:

Sono esclusi da questa facoltà coloro i quali: a, b, c, d, come nel testo ufficiale.